

CISTERNA AMBIENTE S.P.A.

DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 85 del 5/11/2018

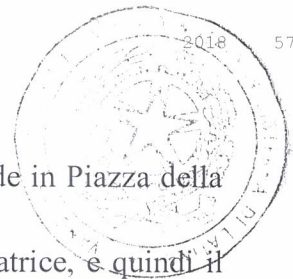
Oggetto: **Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per nuova procedura ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura di carburante per autotrazione, nomina del RUP e di supporto al medesimo, approvazione degli atti di gara e adempimenti conseguenti.**

PREMESSO CHE

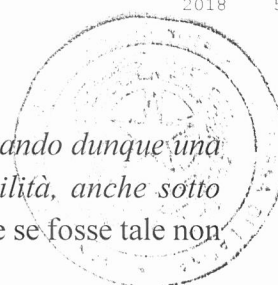
- La società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" d.lgs. n. 50/2016;
- La società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale n°156 del 19 settembre 2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga dal 21.09.2018 fino al 30.06.2019;
- Con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;
- Che il servizio con determina 84/2018 il sottoscritto liquidatore ha provveduto ad effettuare le proroghe dei servizi fino al 30 novembre 2018 per consentire l'espletamento delle gare;

RITENUTO OPPORTUNO

- che il RUP dovrà procedere all'incarico senza che ciò lo distolga dai propri sovrabbondanti compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, in quanto risulta indispensabile un opportuno ed efficiente supporto giuridico - normativo, nel rilievo anche la peculiarità della materia in continua evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali;
- che il carattere specialistico della gara richiede infatti una rilevante attenzione, in quanto eventuali discrasie procedurali che possano paralizzare la speditezza dell'iter si riverbererebbero a svantaggio dell'interesse pubblico;
- che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, anche tenuto conto dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, dalle Linee guida pubblicate dall'ANAC nonché del correttivo al suddetto Codice, D.Lgs. 56/17;
- che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/16, vanno per l'appunto adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. 50/16;



- che giusta determina 83/2018 è stata individuata la società IEOPA S.r.l. con sede in Piazza della Rovere, n. 104 – Roma quale supporto giuridico – amministrativo;
- che tale supporto potrà compiutamente assistere la scrivente Stazione aggiudicatrice, e quindi il summenzionato RUP, nelle sottoelencate attività:
- confronto con la Stazione Appaltante (di fatto già avvenuto) per la Determina a contrarre e attività susseguenti all'avvio del procedimento;
- studio e stesura delle regole di gara (di fatto già avvenuta), previa acquisizione del CIG;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari;
- risposte ad eventuali "chiarimenti" *medio tempore* richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/16;
- individuazione della legittima sequenza procedimentale;
- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/16;
- disponibilità delle funzioni di Segretario verbalizzante;
- verifiche dei requisiti in sede AVCpass (sino all'entrata a regime della nuova Banca dati) ed efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;
- quanto afferente alle modalità di pubblicità post gara e report informatici da rendere alle Autorità preposte;
- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;
- ausilio nella redazione del contratto di esecuzione;
- che il corrispettivo di tale (specifico) ausilio tecnico-normativo va commisurato nella misura di € _1.200,00) + IVA, parametrando l'impegno all'importo della gara;
- che l'interscambio di comunicazioni e/o di file avverrà, per le vie brevi, presso gli Uffici comunali nonché tramite l'indirizzo e-mail ieopasrl@gmail.com;
- che tale corrispettivo può essere posto a carico dell'aggiudicatario purché ciò si preveda nel corpo degli atti di gara, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto e comunque entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima e di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16, anche nella dovuta considerazione della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che – seppur afferente alla remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione – detta un principio, per l'appunto quello di porre essi costi a carico dell'aggiudicatario, estensibile a quelli afferenti il supporto professionale di specie, in quanto tale possibilità giuridica rappresenta un dato "generale" di buon andamento (in analogia a tale percorso argomentativo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13/13) e quale "voce di spesa in sede di formulazione dell'offerta". Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal precedente aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato direttamente dal nuovo aggiudicatario. Ed invero, prosegue il Supremo Consesso nella prefata statuizione n. 3042/14, ciò che è da considerare, è il beneficio tratto dai concorrenti (in tal caso, la peculiarità dell'apporto professionale di specie, utile alla correttezza e all'efficienza della gara latamente intese) che identifica essa incombenza economica, quale "*c.d. transaction fee*" esclusa "*dal novero delle imposizioni patrimoniali ex art. 23 Cost. Infatti, la stessa non grava sulle imprese concorrenti in ragione della mera partecipazione alla gara, bensì esclusivamente sull'impresa divenuta aggiudicataria e, dunque, nella sua veste di contraente con la pubblica amministrazione, in quanto tale tenuta a sostenere le spese contrattuali*" (e quelle di pubblicazione e pubblicità, può aggiungersi in questa sede, come ai successivi pp. 7 e 8 del dispositivo) "*che, a loro volta, costituiscono una voce di spesa che assume rilevanza sia in sede di formulazione offerta, sia in sede*



di determinazione del prezzo-base d'asta e di valutazione dell'offerta, non comportando dunque una unilaterale decurtazione patrimoniale del privato, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost.", che se fosse tale non potrebbe essere precostituita ai fini dell'indicato ausilio a matrice socio-pubblica.

CONSIDERATO

- che la durata dell'affidamento possa parametrarsi in sette mesi con decorrenza dal 1.12.2018 sino al 30 giugno 2019, con possibilità di rinnovo – sia nell'an, sia nel quantum, per ulteriori sette mesi;
- che l'importo di affidamento è quantificabile in circa euro 90.000,00 + IVA, per come stimato dall'Ente aggiudicatore, a fronte dei consumi medi mensili;
- che, pur non essendo superata la soglia di cui all'art. 35, comma 1, D.Lgs. 50/16, si ritiene opportuno dare corso ad una procedura aperta, ex art. 60, D.Lgs. 50/16, da aggiudicare nel rispetto del criterio del minor prezzo, al fine gara garantire la massima trasparenza e concorrenza;
- che, i termini di cui all'art. 60 saranno ridotti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, al fine di non proseguire in regime di *prorogatio*;
- che il calcolo del valore ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16, a fronte della suddetta possibilità di rinnovo, è pari ad € 180.000,00 + IVA;
- che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/16) - né funzionali [art. 3, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/16], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. 50/16] - non sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata l'unicità della prestazione la "ragion d'essere" della medesima;

RITENUTO

- che si ritiene di indicare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo;
 - che non saranno ammesse offerte a svantaggio dell'Ente rispetto alla base d'asta indicata negli atti di gara;
 - che l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, poste le verifiche di congruità e quelle ordinarie di legge;
 - che, ove dovesse scaturire parità, si procederà al sorteggio.
- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

DETERMINA

- che l'Avv. Diego Cianchetti ha provveduto alla predisposizione degli atti della gara relativi alla presente procedura di affidamento, nelle specifiche componenti di riferimento e con l'ausilio sopra indicato;
- di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di "Determina a contrarre", quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della fornitura di carburante per autotrazione per la durata di sette mesi con decorrenza dal 1.12.2018 sino al 30 giugno 2019, con possibilità di rinnovo – sia nell'an, sia nel quantum, per ulteriori sette mesi;
- di impegnare per la fornitura in oggetto di nuovo affidamento euro 90.000,00 + IVA;
- di specificare che sono state affidate a IEOPA S.R.L. con sede in Piazza della Rovere, n. 104 - Roma, le attività di cui in premessa, relativamente alla presente procedura di gara, per come si renderanno necessarie;
- di imputare, per le summenzionate attività, la somma di € 1.200,00 (mille duecento/00) + IVA, da porre a carico dell'aggiudicatario, nei termini di cui in premessa;
- di approvare il presente atto nonché gli allegati atti di gara;
- di rinviare agli atti di gara (quivi allegati) per le più analitiche specificazioni, nonché i parametri aggiudicatori;



- di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo in favore dell'ANAC;
- di impegnare la somma di € 500,00 al fine di pubblicare il relativo avviso in GURI specificando che ai sensi dell'art. 216, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 50/16: *“Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*;
- di impegnare la somma di euro 1000,00, al fine di pubblicare il relativo avviso per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale. Esse spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto suddetto *“sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*;
- di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Avv. Diego Cianchetti